

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il sottoscritto

COGNOME NOME _____

NATO/A A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____

TEL. _____ FAX _____

E-MAIL _____

INDIRIZZO STUDIO (Per i praticanti indirizzo dello studio presso il quale svolgono tirocinio) _____

DICHIARA

di possedere i requisiti professionali o territoriali previsti dall'articolo 7 del vigente Statuto, e

CHIEDE

l'iscrizione all'Associazione

_____, li _____

Art. 7 Associati

Possono essere ammessi come associati i Dottori commercialisti e i Ragionieri che hanno la propria residenza o il proprio studio professionale nell'area territoriale del Circondario Empolese Valdelsa, delimitata dai Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.

Possono, altresì, essere ammessi come associati gli iscritti ai Registri dei Praticanti Dottori commercialisti e Ragionieri, residenti o svolgenti tirocinio presso uno studio professionale dell'area precedentemente indicata.

La domanda per l'iscrizione all'Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti professionale e territoriale, delibera sull'ammissione. La formalità dell'iscrizione si ha con il versamento dell'apposita quota stabilita dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo dovuto per l'iscrizione e quello annuale, che resteranno validi fino a diversa successiva delibera del Consiglio stesso.

Ai sensi dell'art. 111, comma 4-quinquies, lett. c) del T.U.I.R. è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato che non intenda più far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

In via eccezionale, per particolari meriti o competenze, il Consiglio Direttivo potrà accettare la domanda di iscrizione di soggetti non aventi i requisiti professionali o territoriali di cui sopra, così come potrà non procedere alla loro esclusione in caso di perdita degli stessi. In tal caso la delibera di ammissione e quella di non esclusione, devono essere ratificate, alla prima occasione, dall'Assemblea ordinaria degli associati.

L'esclusione dell'associato può aversi anche per gravi inosservanze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. L'esclusione può aversi altresì per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di Associazione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, portata a conoscenza dell'interessato con lettera raccomandata A.R.. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'associato potrà richiedere al Consiglio Direttivo che la delibera di esclusione sia sottoposta, alla prima occasione, alla ratifica dell'Assemblea ordinaria degli associati, previa acquisizione ad opera di detta Assemblea del parere del Collegio dei Garanti.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

In ogni caso l'associato uscente o gli eredi dell'associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La quota ed il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili.